



CITTÀ DI ALESSANDRIA

AREA SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO PUBBLICI ESERCIZI - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio Pubblici Esercizi – Autorizzazioni Sanitarie

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e di bevande analcoliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica, sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri - stagione calcistica 2009/2010.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione prot. n. 1763 del 12/08/2009, ns. prot. n. 61710 del 19/08/2009, con cui **la Questura di Alessandria**, come già avvenuto negli scorsi anni, **richiede che** negli esercizi pubblici ubicati sia all'interno che all'esterno dello Stadio comunale "Moccagatta", nel raggio di 200 metri, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2009/2010 e di altri incontri ritenuti di particolare rilevanza che saranno specificatamente segnalati, per tutta la durata della partita, comprese le due ore antecedenti l'inizio dell'incontro e un'ora e mezza dopo la fine dello stesso, **sia fatto divieto assoluto di:**

- ☒ somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche;
- ☒ somministrare e vendere bevande analcoliche, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2009/2010 e di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio, che può concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO del calendario stagione 2009/2010 Campionato di calcio 1^a Divisione, in cui milita l'Alessandria Calcio;

VISTO il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 54 del T.U. D.L. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

ORDINA

per ragioni di ordine pubblico, come richiesto dalla Questura di Alessandria, **ai titolari degli Esercizi Pubblici** ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio Moccagatta, nel raggio di 200 metri, di cui all'allegato elenco, che è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, durante lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche previste nel calendario 2008/2009 e altri incontri ritenuti di particolare rilevanza che saranno specificatamente segnalati, per un periodo tale da comprendere tutta la durata dell'incontro, comprese le due ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora e mezza dopo la fine della stessa, **il divieto assoluto:**

- **di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;**
- **di somministrazione e vendita di bevande analcoliche, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimenti a terzi dell'azienda commerciale.

Per le violazioni alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

NS/gr

IL SINDACO
Piercarlo Fabbio

RELATA DI NOTIFICA